

F.I.Sc.O.P.
Federazione Italiana Scuole e Operatori della Psicomotricità

STATUTO

Art. 1) E' costituita la FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE E OPERATORI DELLA PSICOMOTRICITA', denominata F.I.Sc.O.P., - già F.I.S.CO.P. - Federazione Italiana Scuole e Corsi della Psicomotricità - Associazione, senza fini di lucro, a scopi scientifici e culturali secondo gli artt. 36 e segg. del Codice Civile. Aderiscono alla F.I.Sc.O.P.:

- **come soci effettivi**, con diritto di voto :

- a) "gli Enti, persone fisiche o giuridiche, associazioni e organismi comunque costituiti, gestori di Scuole di Psicomotricità almeno triennali, associazioni F.I.Sc.O.P. Regionali";
- b) quanti abbiano completata una formazione in psicomotricità almeno triennale;
- c) quanti svolgano la professione di psicomotricista da almeno cinque anni e che accettino gli orientamenti, le condizioni di ammissione contenuti nel presente statuto e che comunque perseguano le finalità della Federazione di cui all'art. 3);

- **come soci aderenti**, senza diritto di voto:

- a) quali onorari, personalità che si siano particolarmente distinte nel campo della Psicomotricità;
- b) quali sostenitori, quanti desiderano sostenere le attività della Associazione;
- c) quali aggregati, gli psicomotricisti in formazione (studenti delle scuole di psicomotricità, studenti di master o percorsi universitari riconosciuti dall'Associazione, studenti in formazione psicomotoria comunque riconosciuta dalla F.I.Sc.O.P.).

Art. 2) La sede legale della Federazione è stabilita presso il domicilio del Presidente.

Art. 3) Obiettivi della Federazione sono:

- a) rappresentare gli psicomotricisti e promuovere e supportare ogni iniziativa diretta al riconoscimento e alla tutela della figura professionale dello psicomotricista, in ottemperanza alla Legge 4/2013 e del relativo Registro professionale anche attraverso l'attivazione di Associazioni Regionali che possono assumere forma di associazione autonoma per rispondere alle normative regionali;
- b) curare la gestione dei Registri Professionali Nazionali Autoregolamentati Interni, di cui all'Art.20 del R.I.;
- c) determinare, a seguito degli indirizzi proposti dal Comitato Scientifico, le linee guida nazionali per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- d) tendere al riconoscimento dei Corsi di Psicomotricità che rispondono ai requisiti descritti dal presente statuto, al fine di ottenerne la valenza legale secondo le istanze ufficiali italiane ed europee;
- e) armonizzare il funzionamento e i programmi dei corsi triennali di formazione in psicomotricità, con competenze di base inscindibili in ambito preventivo - educativo – di aiuto;
- f) promuovere in ambito psicomotorio lo sviluppo degli studi e delle ricerche nel settore della formazione di base e dell'aggiornamento professionale;
- g) assicurare una formazione, un tirocinio ed un aggiornamento permanente, completi ed adeguati effettuati dagli Enti, di cui all'art. 1), che promuovono corsi di psicomotricità secondo i principi di deontologia professionale e le linee direttrici della Federazione stessa;
- h) favorire l'adesione ad altri organismi nazionali ed esteri, al fine di poter raggiungere gli scopi e gli obiettivi che la F.I.Sc.O.P. si propone;
- i) promuovere convenzioni di carattere nazionale con gli Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini statutari;
- l) curare le pubblicazioni scientifiche, il periodico dell'Associazione e l'attivazione di un sito internet che sarà mantenuto aggiornato secondo quanto previsto dalla legge n.4/2013;
- m) svolgere compiti di rappresentanza regionale laddove non esistano ancora le Associazioni F.I.Sc.O.P. Regionali;
- n) fornire, a garanzia e tutela dell'utenza, informazioni e supporti attraverso l'attivazione di uno sportello telematico per i rapporti con il pubblico.

Art. 4) La durata della F.I.Sc.O.P. viene fissata al 31/12/2008 (trentun dicembre duemila otto). Dopo tale data essa si intenderà rinnovata a tempo indeterminato se i soci, con le maggioranze qualificate di cui all'art. 12), non ne avranno chiesto lo scioglimento.

Art. 5) Il monte orario formativo, la regolamentazione dei corsi e della formazione permanente dovranno quanto meno essere conformi agli standard previsti dalla legislazione italiana e/o dall'Unione Europea e sarà periodicamente fissato dal Comitato Direttivo dell'Associazione, sentita la Commissione Scientifica.

Art. 6) I soci che intendono far parte della Federazione possono essere ammessi purché presentino regolare domanda al Presidente corredandola dei documenti richiesti dalla F.I.Sc.O.P.

All'atto della domanda di iscrizione gli interessati devono:

- sottoscrivere una dichiarazione nella quale si impegnano a rispettare gli orientamenti e ad approvare le finalità della F.I.Sc.O.P. indicate nello statuto;
- versare le quote di iscrizione e quelle annuali;
- nominare, ove occorra, il proprio rappresentante di cui al successivo art. 10) in seno all'Assemblea Generale per la sua durata.

La quota associativa annuale a carico delle Associazioni Regionali si intende ricompresa nella ripartizione delle quote annuali dei soci di quella regione.

Art. 7) Le domande di iscrizione vengono esaminate dal Comitato Direttivo che, dopo aver verificato le condizioni richieste dallo Statuto e dal Regolamento, prende la propria decisione.

Art. 8) La qualità di membro della F.I.Sc.O.P. si perde:

- a) per dimissioni volontarie che dovranno essere notificate al Presidente con lettera raccomandata e registrate nel libro Soci a cura del Comitato Direttivo che ne darà notizia all'Assemblea Generale;
- b) per esclusione, in caso di mancato rispetto delle norme statutarie e/o del regolamento interno; l'esclusione viene adottata con delibera motivata, sentito l'interessato, dal Collegio dei Probiviri ed è immediatamente esecutiva;
- c) per mancato pagamento delle quote associative;
- d) per mancanza di operatività, protrattasi per almeno un biennio, di un Ente gestore di una scuola di psicomotricità;
- e) per mancato rispetto da parte dello psicomotricista della normativa professionale vigente;
- f) per mancato aggiornamento professionale nei tempi e nei modi stabiliti.

La perdita della qualità di socio viene pronunciata dal Comitato Direttivo previa eventuale diffida.

Art. 9) Sono organi della Federazione:

- L'Assemblea Generale
- Il Comitato Direttivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli eletti durano in carica un quadriennio e sono riconfermabili.

Art. 10) L'Assemblea Generale è formata dai Soci nominati ai sensi dell'art. 6).

L'Assemblea Generale:

- a) approva la relazione ed i bilanci predisposti dal Tesoriere e sottoposti all'esame del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori: è fatto divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione ecc., secondo quanto previsto dall'art. 5) del Dlgs n° 460 del 4/12/1997 (Onlus);
- b) elegge i membri del Comitato Direttivo;
- c) apporta modifiche allo Statuto, in convocazione straordinaria, salvo quelle di adeguamento e/o di attuazione necessarie in relazione a normative nazionali e/o comunitarie che sono demandate al Comitato Direttivo.

Le proposte di modifica dello statuto devono essere comunicate ai soci effettivi, regolarmente iscritti, almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea Generale;

- d) scioglie la Federazione e nomina - se del caso - i liquidatori: il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ai sensi dell'art. 5) del Dlgs n° 460 del 4/12/1997 (Onlus);
- e) approva i regolamenti interni della Federazione proposti dal Comitato Direttivo di cui al successivo art.15);
- f) approva le linee generali di azione della Federazione che saranno proposte dal Comitato Direttivo.

Art. 11) L'Assemblea Generale è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

In via straordinaria 1/3 (un terzo) dei membri del Comitato Direttivo o un numero di iscritti pari ad ¼ (un quarto) dei Soci Effettivi possono fare richiesta di convocazione dell'Assemblea Generale, specificando le questioni da inserire nell'ordine del giorno: il Presidente è tenuto alla convocazione entro due mesi dalla richiesta.

Le convocazioni dell'Assemblea Generale si intendono sospese nel periodo 1 luglio - 31 agosto eccezion fatta per situazioni di straordinaria urgenza.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, almeno trenta giorni prima della data fissata, tramite lettera o lettera elettronica con richiesta di ricevuta o con la diversa forma deliberata dal Comitato Direttivo; la stessa deve indicare data, luogo e ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. Qualora la convocazione venisse fatta in maniera straordinaria deve indicare il nome dei richiedenti.

Art. 12) L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un membro del Comitato Direttivo delegato.

E' valida, sia in via ordinaria che straordinaria, in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti; in seconda convocazione è comunque valida.

Hanno diritto al voto i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'Assemblea Generale.

I Soci Aderenti hanno diritto ad esprimere le proprie opinioni ma non hanno diritto di voto e non possono essere candidati alle cariche dell'Associazione.

Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Effettivi con un massimo di una delega per gli Enti e di dieci deleghe per le Persone Fisiche per ciascun votante presente.

Per la modifica dello Statuto è richiesta la presenza, di persona o per delega, di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci Effettivi membri della Federazione aventi diritto di voto.

Il voto è palese tranne che per le operazioni elettorali.

Le deliberazioni approvate dall'Assemblea Generale vincolano tutti i membri.

Nelle votazioni nazionali i soci appartenenti alle Associazioni Regionali sono vincolati dalle deliberazioni approvate dalla loro Assemblea Generale: il mancato rispetto di tale obbligo può comportare, come da statuto regionale, anche la "Perdita della qualifica di socio per violazione di norme e di obblighi dello Statuto".

Il Segretario cura la compilazione del Verbale che resta a disposizione dei Soci.

Art. 13) Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 9 membri eletti, sempre in numero dispari, dall'Assemblea Generale.

Qualora nel corso del mandato venisse a mancare un membro per vari motivi, subentra il primo dei non eletti: laddove non ci fossero le condizioni per procedere in tal senso, il CD potrà scegliere se sottoporre all'Assemblea Nazionale la proposta della nomina mancante oppure se proseguire il Suo mandato, anche in presenza di un numero pari di membri e pur sempre nel rispetto del presente Statuto (con particolare riferimento al successivo Art. 14), fino alle successive elezioni.

Art. 14) Il Comitato Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Tra i suoi membri può esserne scelto uno, se ritenuto necessario dal CD, con funzioni di Vicepresidente.

La validità delle deliberazioni richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15) Il Comitato Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione, delibera sull'ammissione di nuovi membri in base al regolamento, propone i regolamenti interni della Federazione e provvede a dare esecutività ai provvedimenti stabiliti dall'Assemblea Generale.

Il Comitato Direttivo:

- provvede altresì, tramite chiamata, alla costituzione di una Commissione Scientifica, come verrà indicato dal regolamento della Federazione, per le attività scientifiche e di progetto, del collegio dei probiviri e dei revisori dei conti;
- propone, discute e verifica le attività della Federazione;
- può costituire nuovi organismi: sezioni e/o associazioni regionali, commissioni o gruppi di studio per svolgere specifiche attività;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali differenziate per i Soci;
- provvede alle modifiche statutarie di adeguamento e/o di attuazione necessarie in relazione a normative nazionali e/o comunitarie.

Art. 16) Il Comitato Direttivo si riunisce di norma ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o che i 1/3 (un terzo) dei Membri ne facciano richiesta.

Art. 17) Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma libera per essa.

Presiede l'Assemblea Generale ed il Comitato Direttivo.

Egli potrà con firma libera aprire conti correnti, prelevare su di essi, estinguerli, fare qualsiasi operazione bancaria, riscuotere somme a qualsiasi titolo dovute e da chiunque, tanto da privati quanto da società, Enti morali, Istituti, Enti locali, regionali, statali, rilasciando valide e liberatorie quietanze.

Nell'ambito di detti poteri potrà conferire delega ad un componente del Comitato Direttivo o ad un rappresentante delle Associazioni Regionali attive.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente, se presente, o, tramite delega, da un componente del CD.

Art. 18) Il Tesoriere cura gli atti amministrativi e finanziari della Federazione; tiene la contabilità e assolve alle spese per il funzionamento della Federazione; cura la stesura, secondo i criteri previsti nel regolamento, del Bilancio preventivo e consuntivo, redatto in base al principio di cassa, e della Relazione finanziaria da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori in tempo utile per l'Assemblea Generale. Il bilancio resterà a disposizione dei Soci nei 15 giorni precedenti l'Assemblea Generale.

Art. 19) Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere e dei provvedimenti del Comitato Direttivo, coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, stende i verbali dell'Assemblea Generale e del Comitato Direttivo; mette a punto gli aspetti organizzativi delle attività della Federazione e dei suoi organismi.

Art. 20) Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri scelti preferibilmente tra i componenti dell'Assemblea Generale.

I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione sul conto consuntivo: possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 21) Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri scelti dal Comitato Direttivo; tali membri possono essere scelti anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea Generale, di cui almeno uno con cognizioni giuridiche ed uno con cognizioni tecniche.

Ad essi è delegato l'esame e la soluzione delle vertenze che potranno insorgere tra i membri aderenti alla Federazione e tra essi e gli organi della stessa in merito all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento.

Essi decideranno, sentite le parti, ex bono et aequo, senza formalità di procedure ed il lodo sarà inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri instaura di propria iniziativa o su segnalazione del Comitato Direttivo il procedimento disciplinare nei confronti dei membri della Federazione secondo quanto previsto nel presente Statuto e nel Regolamento.

Art. 22) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- 1) quote di iscrizione;
- 2) quote annuali;
- 3) contributi ed elargizioni di Enti pubblici e privati;
- 4) donazioni e lasciti.

Art. 23) I libri della Associazione sono:

- Libro Soci;
- Libri Verbali dell'Assemblea Generale, del Comitato Direttivo, dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri;
- Libro delle entrate e delle uscite;
- Bollettario ricevute quote (o altra formula legalmente attivata per l'attestazione delle quote ricevute). Le pagine di ogni nuovo libro saranno numerate progressivamente e siglate dal presidente e saranno conservati quanto al libro soci e ai libri verbali dal Segretario, quanto ai libri contabili dal Tesoriere.

I Soci, nel rispetto della legge n° 675 del 31/12/1996 (tutela della privacy), possono, a proprie spese, consultare e trarre copia dei libri sociali.

Art. 24) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali del nostro ordinamento giuridico.

Il Profilo professionale dello psicomotricista

CHI È

Lo Psicomotricista:

- esplica la propria professionalità in forma autonoma in ambito educativo e socio-sanitario;
- favorisce lo sviluppo psicofisico della persona e il mantenimento del suo equilibrio in tutto l'arco della vita;
- aiuta a superare momenti di crisi anche per prevenire l'instaurarsi di situazioni patologiche;
- opera per la valorizzazione e la mobilitazione delle risorse della persona e del suo contesto.

CHE COSA FA

Lo Psicomotricista postula alla base del proprio intervento l'unità della persona, riconoscendo e favorendo l'interazione e la piena integrazione tra l'area motoria, cognitiva e affettiva. Attiva e favorisce nell'altro la progressiva conoscenza a cominciare dal sé corporeo e dall'ambiente, attraverso la motricità e le capacità simboliche della persona. Svolge attività di osservazione, valutazione e bilancio psicomotorio, anche nell'ambito di un lavoro di équipe. Elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del progetto di intervento, volto all'individuazione e al superamento delle difficoltà e dei disagi della persona.

Attua i progetti di intervento nei seguenti ambiti:

- **EDUCATIVO-PREVENTIVO:** gli interventi sono rivolti a favorire un armonico sviluppo psicomotorio, a mantenere un adeguato equilibrio e a prevenire disagi della relazione e degli apprendimenti nelle persone in età evolutiva; gli effetti dell'educazione e prevenzione psicomotoria si estendono inoltre a favorire l'integrazione, l'accettazione e la valorizzazione delle differenze personali. Tali interventi possono essere attuati anche in situazioni di rischio sociale e in altre condizioni di difficoltà personali.
- **SOCIALE:** lo Psicomotricista svolge la sua attività in ambito sociale per favorire i processi di inserimento e integrazione sociale, per migliorare la comunicazione e l'uso di una adeguata espressività corporea nella relazione umana, coinvolgendo anche gli adulti (genitori, educatori, insegnanti, operatori dell'ambito sociosanitario e assistenziale) sia a livello personale che nell'acquisizione di strumenti per la propria attività professionale.
- **DI AIUTO:** lo Psicomotricista attua interventi di aiuto psicomotorio con persone in età evolutiva e con persone in età adulta o anziani che presentano difficoltà connesse all'alterazione delle funzioni psicomotorie e della comunicazione.

COME LO FA

L'approccio psicomotorio ha come terreno specifico di intervento il rapporto tra il corpo e i processi psichici nella costruzione dell'identità attraverso la via corporea, nonché il rapporto tra corpo ed espressività, qualunque sia il livello di capacità motorie della persona.

Utilizzando la conoscenza di questi rapporti e la capacità peculiare di lettura della comunicazione non verbale (movimento, tono, postura, gesto, sguardo, uso degli oggetti, dello spazio, ecc.) lo Psicomotricista interviene nella relazione con metodologie psicomotorie (attività percettive, cognitive, ludico espressive, rilassamento, comunicazione non verbale, ecc.) con l'obiettivo di favorire in primo luogo il processo di integrazione fra i diversi piani espressivi e conoscitivi che stanno alla base di quel fenomeno complesso che è la costruzione dell'identità.

Questo obiettivo si realizza non in un percorso di insegnamento-apprendimento di abilità, quanto in contesti comunicativi, dove la rete di scambi rende possibile il riconoscimento dell'altro, lo stimolo e il riconoscimento delle sue risorse.

Lo Psicomotricista ha fondamenti epistemologici, obiettivi e modalità operative peculiari che lo contraddistinguono come figura professionale specifica.

COME SI FORMA

Per svolgere adeguatamente queste funzioni lo Psicomotricista necessita di:

- una formazione teorica ampia, centrata su una visione globale della persona, con particolare attenzione allo sviluppo psicomotorio del bambino, nel superamento della scissione mente-corpo e nel riconoscimento dell'individuo come espressione del suo gruppo di appartenenza;
- una formazione personale approfondita, quale percorso di esperienza la cui finalità è l'acquisizione delle capacità di ascolto: dalla percezione delle modificazioni somatiche relative al proprio coinvolgimento emozionale nella relazione con l'altro, alla capacità di decentrarsi verso l'altro, attraverso l'adattamento tonico-emozionale, per giungere alla lettura e alla comprensione del senso della sua espressività motoria.
- una formazione professionale specifica, che vede al centro del lavoro l'intervento con la persona nella sua globalità e si realizza attraverso il tirocinio, momenti di elaborazione delle esperienze, supervisioni degli interventi effettuati, seminari sui temi della psicomotricità (atteggiamento dello psicomotricista, l'attività psicomotoria, l'osservazione della persona, modalità e parametri dell'osservazione psicomotoria).

Dal 1972 la formazione degli psicomotricisti si realizza presso scuole di Psicomotricità presenti sul territorio nazionale. Attualmente la formazione si effettua con corsi triennali di almeno 2400 ore, ripartite in tre aree di formazione (Formazione Personale, Teorica e Pratica) secondo quanto concordato a livello nazionale ed europeo.

Milano, 12 Maggio 2013